

NOTA INFORMATIVA N. 16/2018

LA PACIFICAZIONE FISCALE. Parte prima.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23.10.2018, ed entrato in vigore il giorno successivo, il D.L. 23 ottobre 2018, n.119, collegato alla legge di bilancio 2019.

Il capo I contiene “*disposizioni in materia di pacificazione fiscale*”, i cui articoli da 1 a 6 e 8, trattano la definizione di contestazioni già avviate, in contenzioso o in fase di riscossione, mentre gli artt. 7 e 9 riguardano la possibilità di integrare le dichiarazioni presentate, che sarà trattata in una successiva nota informativa.

1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

Il contribuente può definire i processi verbali di constatazione consegnati entro il 24.10.2018 (per i quali, alla stessa data, non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio, nei quali casi vedasi § 2 e 3), pagando le sole imposte (sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, sostitutive, irap, ivie, ivafe e iva) relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta. Non sono dovute sanzioni e interessi, fatta eccezione per gli interessi di mora per i debiti relativi alle risorse proprie della Ue (principalmente dazi doganali). Non possono essere computate in diminuzione le perdite di precedenti esercizi.

La definizione si perfeziona con la presentazione di un'apposita dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima di 20 rate trimestrali di pari importo (al tasso legale dello 0,3%) entro il 31.5.2019. Sono prorogati di due anni i termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta fino al 31.12.2015, oggetto di PVC “definibili”.

2. Definizione agevolata degli avvisi di accertamento

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero (ma non gli atti di contestazione delle sole sanzioni) notificati entro il 24.10.2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi (fatta eccezione per gli interessi di mora per i debiti relativi alle risorse proprie della Ue) e gli eventuali accessori, entro il 23.11.2018 (in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo) o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018.

3. Definizione agevolata degli inviti al contraddittorio

Gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti con il pagamento delle somme ivi contenute senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23.11.2018 (in unica soluzione

o in 20 rate trimestrali di pari importo). Sono quindi esclusi della definizione gli altri inviti in cui non sono presenti imponibili e somme da pagare (questionari, ordini di esibizione di documenti, ecc.).

4. Definizione agevolata degli accertamenti con adesione

Gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018 possono essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 13.11.2018 (in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo).

5. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione-ter)

I debiti (comprese ora le somme relative a risorse proprie della UE e a titolo di iva riscossa all'importazione, ed escluse solo quelle dovute per recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti o per sanzioni pecuniarie dovute per sentenze penali di condanna) affidati agli agenti di riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017 possono essere estinti con il pagamento dei soli importi dovuti a titolo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo, aggi e rimborso delle spese esecutive con stralcio delle sanzioni e interessi di mora.

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30.4.2019; entro il 30.6.2019 l'agente della riscossione comunica le somme dovute da versare entro il 31.7.2019 in 10 rate semestrali scadenti il 31.7 e il 30.11, con tasso di interesse del 2%.

Sono ammessi alla rottamazione-ter anche coloro che hanno presentato istanza per la prima rottamazione e alla rottamazione-bis e che non sono riusciti a far fronte alle rate da versare, a meno che non si tratti delle rate di luglio, settembre ed ottobre 2018. In tal caso, occorre versare le rate scadute entro il 7 dicembre 2018 ottenendo il differimento delle somme restanti i 10 rate semestrali, al tasso dello 0,3% annuo.

Per effetto della presentazione della domanda di adesione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali non ancora scaduti e relativi a precedenti piani di rateazione in corso; inoltre sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono inibiti pignoramenti, iscrizioni di ipoteche e fermi amministrativi di mezzi di trasporto e bloccate le procedure esecutive avviate.

Il mancato pagamento alla scadenza dell'unica o di una delle rate comporta la caducazione della definizione agevolata e la scadenza del debito originario con tutti gli accessori, deducendo gli importi versati, che sono imputati quale acconto del maggior dovuto.

Tutte le somme versate anche prima della definizione restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

In caso di carichi in contenzioso, occorre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi con la conseguenza che gli stessi sono sospesi e la controversia è estinta con l'integrale e puntuale versamento degli importi dovuti.

Sono esclusi dalla definizione agevolata gli avvisi bonari a meno che non siano stati seguiti da una cartella esattoriale nei termini suindicati.

6. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

I debiti di importo residuo, alla data del 24.10.2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui rottamazione-ter, sono automaticamente annullati.

Le somme versate anteriormente al 24.10.2018 restano definitivamente acquisite; quelle versate successivamente sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata o, in assenza, sono rimborsate.

6. Definizione agevolata delle controversie tributarie

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore del tributo (con stralcio degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato, a meno che l'Amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24.10.2018. In tali casi, la controversia può essere definita mediante il pagamento:

- del 50% del tributo, nell'ipotesi in cui la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate sia stata pronunciata con una sentenza di primo grado;
- del 20% del tributo, se la soccombenza è stata stabilita in una sentenza di secondo grado.

È possibile definire le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni:

- se non collegate al tributo, con il pagamento del 40% o, nel caso in cui l'ultima pronuncia non cautelare sia stata sfavorevole all'Amministrazione, del 15%;
- se collegate al tributo cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto attinente al tributo sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ma non si dà luogo al rimborso delle somme versate in eccedenza.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie dell'UE, l'iva all'importazione e le somme dovute per recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ed il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.5.2019.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle

disposizioni del presente articolo, con l'effetto che il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e dei versamenti dovuti, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e di proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31 luglio 2019.

8. Definizione agevolata imposte di consumo

È ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018, a titolo di imposta di consumo, con la presentazione di un'istanza all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli entro il 30.4.2019 e il versamento di un importo pari al 5% degli importi dovuti, con stralcio di interessi e sanzioni.

9. Disposizioni comuni

I pagamenti possono essere effettuati utilizzando in compensazione crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione mentre è inibita la compensazione in F24 con crediti d'imposta o previdenziali disponibili. Le disposizioni attuative delle varie misure di "pace fiscale" saranno stabilite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Non è escluso che in sede di conversione in legge (entro il 22 dicembre) il decreto subisca modifiche ed integrazioni che dovrebbero, in particolare, riguardare la possibilità di integrare le dichiarazioni presentate, la cui analisi rimandiamo quindi al testo definitivo.

31 ottobre 2018